CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO

Le parti di seguito costituite:

- Il Comune di CAMERINO, sito in Via Le Mosse n. 10 (sede temporanea), P.I. 00139900435 rappresentato da …………………… che interviene in qualità di ……………………….., che nel prosieguo del contratto sarà indicato "CESSIONARIO";

- l’Unione Montana Marca di Camerino, sita in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentato da .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che interviene in qualità di dirigente del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che nel prosieguo del contratto sarà indicato "CEDENTE";

- il/la Sig./Sig.ra ……………………… nato/a a …………………… (..) il ../../…. - codice fiscale ……………. - e che nel prosieguo del contratto sarà indicato "LAVORATORE CEDUTO";

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs. n° 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", (d'ora in avanti denominato TUPI);

RITENUTO di ricondurre la fattispecie disciplinata da tale articolo alla figura della cessione di contratto disciplinato dal capo VIII del titolo II del libro IV del Codice Civile con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione "Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purchè l'altra parte vi consenta";

DATO ATTO che:

- …………………………………………………

- …………………………………………………

- ………………………………………………..

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Cessione contratto di lavoro**

Il CEDENTE cede il contratto individuale di lavoro stipulato in data ../../….. con il/la dipendente……………. ………………………… tuttora in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO a conclusione del procedimento di mobilità volontaria avviato ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Il CEDENTE rilascia al CESSIONARIO una copia autenticata del contratto individuale di lavoro subordinato ceduto.

**Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto individuale**

Il contratto individuale viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (articoli 1406 e seguenti) del codice civile.

Il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto individuale diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.

Il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti dal contratto individuale ma non quelle fondate su altri rapporti con il CEDENTE e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell'articolo 1409 del codice civile.

Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto individuale rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto individuale di lavoro subordinato.

Il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e maturato presso il CEDENTE per quanto riguarda l'anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica, la posizione economica e il profilo professionale posseduti, il trattamento di fine rapporto, le ferie maturate nell’anno di effettuazione del passaggio e non godute e così via.

**Art. 3 - Tipologia del rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.

**Art. 4 - Cessione del contratto**

Il contratto individuale di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza …………………..

**Art. 5 - Inquadramento professionale**

Il LAVORATORE CEDUTO è inquadrato nella categoria giuridica di appartenenza e con la posizione economica e il seguente profilo professionale di cui all'ordinamento professionale del CCNL del 31 marzo 1999 e s.m.i. così indicati:

CATEGORIA …………………… - POSIZIONE ECONOMICA …………….

PROFILO PROFESSIONALE: ………………………………….

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del CCNL per la revisione dell'ordinamento professionale del 31 marzo 1999, il CESSIONARIO potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

L'assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di modificare in verticale le mansioni del dipendente, nel rispetto dell'articolo 52 del TUPI e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 6 - Trattamento economico**

Il trattamento economico annuo del lavoratore è quello previsto dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento oltre all'assegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 7 - Periodo di prova**

Alla cessione di contratto non si applica l'istituto del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto già superato nella medesima categoria e profilo professionale.

**Art. 8 - Sede di lavoro**

La prestazione lavorativa è espletata presso il Comune di Camerino nell'Area \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o servizio o ufficio, da parte del dirigente.

**Art. 9- Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito dal dirigente, sulla base della normativa vigente e secondo criteri di flessibilità e funzionalità del servizio.

**Art. 10 - Obblighi del lavoratore**

Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

**Art. 11 - Incompatibilità**

Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del TUPI.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del TUPI e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

**Art. 12 - Disciplina**

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

**Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati (Codice Privacy, art. 13)**

Il CESSIONARIO informa il LAVORATORE CEDUTO che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito dell'attività di gestione del rapporto di lavoro con l'ente, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano.

L'interessato (LAVORATORE CEDUTO) potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.

**Art. 14 - Disposizione di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute:

\* nel TUPI e successive modificazioni;

\* nel codice civile (capo I, titolo II, libro V);

\* nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

\* nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Funzioni Locali senza qualifica dirigenziale;

\* dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normative, emesse - secondo le rispettive competenze - dagli organi o altri dirigenti dell'Ente.

**Art. 15 - Foro competente**

Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Macerata.

**Art. 16 - Oneri e spese contrattuali**

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642 e dell'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall'imposta di bollo e non soggetto a registrazione.

Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il LAVORATORE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL CEDENTE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL CESSIONARIO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_